



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 46/CSAT del 16 Marzo 2023

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 13 Marzo 2023
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. E. Ferraro; Avv. M. Lojaco; Avv. S. Russo; Avv. N. Cuomo; Dott. C. Marano; Avv. M. Iannone.

Reclamo della società US TUFARA VALLE in riferimento al C.U. n.115 del 23.02.2023.

Gara – Heraclea Calcio / Us Tufara Valle del 18.02.2023 – Campionato 1° Categoria.

La società Asd Us Tufara Valle proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica per quattro (4) giornate inflitta al calciatore Dragone Dario dal Gst e pubblicata sul C.U. n. 115 del 23/02/2023. Deduceva la società reclamante che la sanzione inflitta al calciatore suddetto appare eccessiva e sproporzionata rispetto a quanto effettivamente accaduto sul terreno di gioco. Il calciatore, infatti, si rendeva protagonista di proteste anche se riferite in modo veemente e scorretto ma non aveva usato né violenza e/o minacce. Concludeva la società reclamante per l'accoglimento del reclamo con conseguente sensibile riduzione della squalifica anche alla luce di precedenti giurisprudenziali adottati dal Gst e dalla Csat in relazione a casi analoghi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali, il referto di gara ed il reclamo così come proposto, ritiene quest'ultimo meritevole di accoglimento. La sanzione disciplinare adottata, infatti, appare eccessiva rispetto al comportamento del calciatore che non aveva usata né violenza né aveva profferito minacce nei confronti del DDG. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica inflitta al calciatore Dragone Diego a tre (3) giornate di gara effettive. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 13.03.2023

Il Presidente

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. E. Ferraro; Avv. M. Lojaco; Avv. S. Russo; Avv. N. Cuomo; Dott. C. Marano; Avv. M. Iannone.

Reclamo della società ASD POLISPORTIVA GRICIGNANO in riferimento al C.U. n.56 D.P. Caserta del 21.02.2023.

Gara – Messercola / Polisportiva Gricignano del 11.02.2023 – Campionato Terza categoria - Ce.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Campania, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, e sentito il difensore della società reclamante,

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con reclamo proposto il 27 febbraio 2023, preannunciato con avviso del 22.02.2023, la società "A.S.D. Polisportiva Gricignano, in persona del suo presidente dott. Gennaro Pacilio, ha impugnato la squalifica per 7 (sette) e 4 (quattro) giornate comminate rispettivamente ai calciatori tesserati Carmine Pisano e Luigi Colella nonché la squalifica per 2 (due) giornate all'allenatore tesserato Carlo Liotto comminate loro dal giudice

sportivo con C.U. n. 56 del 21.02.2023 per i fatti accaduti in occasione della gara “Messercola contro A.S.D. Polisportiva Gricignano.” del giorno 11 febbraio 2023, campionato di Terza Categoria, girone B, stagione sportiva 2022/2023 e che verranno in seguito riportati testualmente.

Con ulteriore reclamo proposto il 27 febbraio 2023, preannunciato con avviso del 22.02.2023, la società “A.S.D. Polisportiva Gricignano”, in persona del suo presidente dott. Gennaro Pacilio, ha impugnato la delibera contenuta nel C.U. n. 57 del 23.02.2023 con cui il GST ha respinto il reclamo proposto avverso l’omologazione della sopra citata gara reputando invece la reclamante che la società Messercola avrebbe dovuto essere sanzionata con la perdita della gara per 0-3.

Preliminarmente la corte riunisce i suddetti reclami per connessione oggettiva.

In merito alla squalifica di 7 (sette) giornate comminate al calciatore Carmine Pisano, il GST così ha motivato la decisione:

“A fine partita nello spazio antistante gli spogliatoi si veniva a creare una megarissa che vedeva coinvolti tutti gli appartenenti di entrambe le società; il n. 22 Di Nuzzo Emilio (Messercola) e il n. 18 Pisano Carmine (Gricignano) venivano alle mani colpendosi reciprocamente con estrema violenza con calci e pugni; il n. 2 El Mensouri Omar (Messercola) partecipava attivamente alla rissa con calci e pugni vari ad avversari ed inoltre lanciava un oggetto non identificato, grosso come una mela, ad altezza uomo nello spogliatoio avversario. A tale rissa partecipavano anche i tifosi locali (Messercola) giunti in massa nello spazio antistante gli spogliatoi; molti di loro avevano il volto coperto da sciarpe e cappucci e colpivano con calci e pugni i calciatori della squadra avversaria (Gricignano). Il tutto durava dieci minuti, prima di ristabilire la calma, anche con l’intervento delle forze dell’ordine.

La società reclamante ha chiesto di annullare o ridurre la squalifica del suo tesserato che sarebbe stato vittima di aggressione ad opera del Di Nuzzo Emilio, che fra l’altro era stato espulso e non avrebbe dovuto stazionare nella parte antistante gli spogliatoi. Contesta inoltre la contraddittorietà del provvedimento sanzionatorio che avrebbe punito nella stessa misura i suddetti due calciatori, nonostante uno fosse l’aggressore (Di Nuzzo) e l’altro l’aggredito (Pisano).

A sostegno della tesi dell’aggressione che sarebbe stata subita dal suo tesserato Pisano ad opera del Di Nuzzo, la società reclamante non fornisce alcun elemento probatorio che pertanto resta indimostrata.

L’unica circostanza di fatto risultante dal referto arbitrale è il comportamento irrispettoso dello squalificato Di Nuzzo Emilio che dopo essere stato espulso “per continue e ripetute proteste” nei confronti dell’arbitro continuava a tenere tale atteggiamento “anche nello spazio antistante gli spogliatoi dove si era accomodato dopo l’espulsione.” e dove si è poi verificata la megarissa.

Indubbiamente assume particolare rilievo nella megarissa in questione il comportamento illecito del calciatore Di Nuzzo (Messercola) che non solo è stato espulso al 41° minuto S.T. per aver colpito, a gioco fermo, con un pugno alla schiena un proprio avversario, ma si è trattenuto nella parte antistante gli spogliatoi e ha continuato a tenere un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro e, per di più, ha litigato con calci e pugni con il calciatore Pisano (Gricignano) e partecipato attivamente alla megarissa a cui si aggiungevano i tifosi della squadra locale, particolarmente facinorosi avendo lanciato durante la gara alcuni petardi nel settore riservato agli ospiti come rilevato dal commissario di campo nel suo rapporto. E il suddetto comportamento non può certamente essere considerato identico a quello degli altri partecipanti alla megarissa.

Alla luce di quanto sopra e vista la oramai definitiva sanzione di 7 (sette) giornate di squalifica comminata al Di Nuzzo, la corte reputa che vada ridotta a cinque giornate la squalifica comminata al calciatore Pisano ex art. 38 CGS secondo periodo che ha tenuto una condotta meno grave del primo.

In merito alla squalifica di 4 (quattro) giornate comminate al calciatore Luigi Colella, il GST così ha motivato la sanzione:

“Al 6° del S.T. il n. 24 Colella Luigi (Gricignano) colpiva un proprio avversario a terra dopo un contrasto di gioco con una pedata di tacchetti alla schiena”.

La società reclamante reputa che la condotta illecita del calciatore rientrerebbe nella fattispecie prevista dall’art. 39 CGS che punisce la condotta antisportiva con un minimo di due giornate.

La corte è di diverso avviso e reputa che il comportamento tenuto dal Colella rientri nella condotta violenta di particolare gravità avendo il calciatore da terra e al termine dell’azione di gioco colpito l’avversario con una pedata di tacchetti alla schiena e, pertanto, conferma la sanzione del GST respingendo sul punto il reclamo.

In merito alla squalifica di 2 (due) giornate comminate all’allenatore Carlo Liotto, il GST ha comminato la squalifica minima per due gare come previsto dall’art. 137, comma 3, CGS per proteste contro il direttore di gara.

La società ha reputato eccessiva tale sanzione rispetto al comportamento irrispettoso tenuto dal proprio tesserato. Il reclamo sul punto va respinto perché il CGS non ammette impugnativa nel caso in cui la sanzione rientri nei minimi previsti.

Con il secondo reclamo la società Gricignano sostiene che, per la megarissa verificatasi dopo la partita, il GST avrebbe dovuto sanzionare la società ospitante con la perdita della gara a tavolino per 3 a 0.

Il GST ha respinto il secondo reclamo proposto avverso l'omologazione della sopra citata gara di calcio reputando invece la reclamante che la società Messercola.

La corte, lette anche le note di controdeduzione del Messercola, dichiara inammissibile il secondo reclamo proposto dalla società Gricignano per non aver . Restano assorbiti gli altri motivi d'impugnazione. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica al calciatore Carmine Pisano a cinque (5) giornate, conferma per il resto le decisione del Gst assunte sui C.U. 56 e 57 del 21 e 23 Febbraio 2023. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

Così deciso in Napoli, in data 13.03.2023

Il Presidente

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. E. Ferraro; Avv. M. Lojacono; Avv. S. Russo; Avv. N. Cuomo; Dott. C. Marano; Avv. M. Iannone.

Reclamo delle società F.C. SAN GIORGIO e FRASSO TEELSINO in riferimento al C.U. n.54 D.P. Benevento del 16.02.2023.

Gara – F.C. San Giorgio / Frasso Telesino del 12.02.2023 – Campionato Terza categoria - BN.

Preliminarmente la Corte riunisce i ricorsi delle due società per connessione oggettiva e soggettiva. La società Asd Frasso Telesino ha presentato ricorso avverso il provvedimento del Gst ritenendo ingiusto nella parte in cui non ha assegnato la vittoria per 0-3 alla società stessa, avendo la società avversaria F.C. San Giorgio disputato la gara consegnando ed indicando in distinta con 21 calciatori, anziché 20, numero massimo consentito dai regolamenti vigenti. Con separato ricorso la F.C. San Giorgio ha reclamato la decisione assunta perché ritenuta in violazione delle regole vigenti, principi generali procedurali e di merito. Nel merito i reclami sono infondati anche tenuto conto della ragione più liquida della presente decisione. La Corte ritiene la sentenza di prime cure esaustiva, e redatto secondo i principi oggi vigenti nell'ordinamento sportivo. Le deduzioni ed eccezioni fornite da entrambe le società, benché ulteriormente articolate rispetto a quanto già evidenziato innanzi al Gst, nulla hanno, nella sostanza, aggiunto. Di tal che appare esaustiva e correttamente motivata la decisione del Giudice sportivo di prime cure, al quale Questa Corte integralmente si riporta. Infine questa Corte ritiene utile segnalare il "vulnus", già indicato dal Collegio di Garanzia del CONI con la decisione n.19/2018 delle regole da applicare ai casi come quello deciso. In effetti esiste una norma precettiva imperfetta, perché sfornita di sanzione, costringendo il giudicante a richiamare la formula generale di cui all'art. 17, comma 4, lettera a) del C.G.S. mancando un'indicazione per il DDG che debba verificare il numero massimo di calciatori indicati in distinta. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare entrambi i reclami e per l'effetto conferma la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n. 54 del 16/02/2023. Dispone incamerarsi i contributi di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versati.

Così deciso in Napoli, in data 13.03.2023

Il Presidente

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. E. Ferraro; Avv. M. Lojaco; Avv. S. Russo; Avv. N. Cuomo; Dott. C. Marano; Avv. M. Iannone.

Reclamo della società REAL VIRTUS BAIA 1947 in riferimento al C.U. n. 103 del 2.02.2023.

Gara – Calcio Melito di Napoli / Real Virtus Baia 1947 del 28.01.2023 – Campionato 1° Categoria.

La società reclamante deduce che il direttore di gara in questione, nel proprio referto ha male interpretato il comportamento del dirigente Lucci Fabrizio il quale nella qualità di dirigente accompagnatore si era impegnato ad evitare che il calciatore Spadera, della Real Virtus Baia 1947, all'atto della sua espulsione continuasse a protestare nei confronti del direttore di gara. Nel reclamo, altresì, la società sottolinea che il dirigente Lucci era solo animato dalla buona intenzione di sedare gli animi e nello specifico non aveva mai assunto un comportamento minaccioso e aggressivo nei confronti del direttore di gara, limitandosi semplicemente a chiedere a quest'ultimo la spiegazione della sua espulsione avvenuta al 45'+3' del 1° tempo. La società, reclamante, infine, deduce che il proprio dirigente non era mai entrato nello spogliatoio del direttore di gara senza autorizzazione, bensì si era limitato ad accompagnare il DDG nel proprio camerino ponendosi tra quest'ultimo e un capannello di alcuni tesserati della società reclamante per evitare che le cose potessero degenerare. Osserva la Corte che la dinamica dei fatti così come ricostruita nel reclamo è stata smentita dal direttore di gara nel proprio referto di gara, fonte privilegiata di prova, che è stato integralmente e ulteriormente confermato in sede di audizione, innanzi a Questa Corte, dal direttore di gara, e trattasi di un comportamento molto grave quello posto in essere dal dirigente accompagnatore della Real Virtus Baia 1947 che è iniziato sul terreno di gioco ed è stato reiterato negli spogliatoi alla fine del 1° tempo e alla fine della partita, per cui la sanzione inflitta dal Gst appare congrua e va senz'altro confermata. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n.103 del 2/02/2023.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 13.03.2023

Il Presidente

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. E. Ferraro; Avv. M. Lojaco; Avv. S. Russo; Avv. N. Cuomo; Dott. C. Marano; Avv. M. Iannone.

Reclamo della società PUTEOLANA 1909 in riferimento al C.U. n.24/GST del 14.02.2023.

Gara – Puteolana 1909 / Virtus Goti 97 del 4.02.2023 – Campionato Promozione.

La società Puteolana 1909 proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera pubblicata sul C.U. n. 24/Gst del 14/02/2023 con la quale il gst dichiarava la gara irregolare ordinando la ripetizione della gara. Deduceva la società reclamante, la insussistenza, infondatezza ed illogicità delle motivazioni adottate nella delibera con conseguente riqualficazione della decisione di 1° grado in favore della ricorrente ex art. 10 CGS per i fatti che hanno influito sul regolare svolgimento della gara. Evidenziava, altresì, la società reclamante che i fatti, le reiterate minacce poste in essere nei confronti della terna arbitrale erano ascrivibili esclusivamente ai tesserati della società Virtus Goti 97 e non anche a quelli della società Asd Puteolana 190 non avendo peraltro quest'ultimo, interesse, atteso che il punteggio era fermo sul 2-0 a suo favore. Concludeva la società reclamante per l'accoglimento del reclamo con conseguente punizione sportiva della perdita della gara da infliggere alla sola società Virtus Goti 97. La corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali, il referto di gara, il reclamo così come proposto, sentita la società reclamante nonché, l'arbitro della gara e l'assistente AA2 in sede di audizione, ritiene l'impugnativa meritevole di accoglimento. Dalla lettura di quanto dedotto nel referto di gara risulta evidente che la responsabilità di quanto accaduto e della sospensione definitiva della gara è ascrivibile esclusivamente al comportamento antisportivo e minaccioso tenuto dai tesserati della società Virtus Goti 97. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo e per l'effetto in riforma della delibera del Gst pubblicata sul C.U. N.24 Gst del 4/02/2023, infligge alla società Virtus Goti 97 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato

di 3-0 in favore della società Puteolana 1909. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 13.03.2023

Il Presidente

Avv. A. Frojo

Pubblicato in Napoli, il 16 Marzo 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**